

Messaggio

numero

7499

data

21 febbraio 2018

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Richiesta di un credito di CHF 1'800'000.- per l'acquisto di due autocarri e del comprensivo equipaggiamento specialistico d'intervento in sostituzione di quelli attualmente in dotazione ai centri di soccorso chimici cantonali

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito di CHF 1'800'000.- destinato all'acquisto di due autocarri con il relativo equipaggiamento specialistico d'intervento, da affidare in dotazione ai Corpi civici pompieri di Lugano e Bellinzona. I nuovi veicoli, che verranno impiegati per far fronte agli interventi che vedono il coinvolgimento di sostanze pericolose, sostituiranno quelli in dotazione dal 1991, non più in grado di far fronte alle moderne esigenze dell'interventistica in questo ambito.

1. INTRODUZIONE

La richiesta di credito si inserisce in un programma più ampio di sostituzione dei veicoli, dei mezzi e del materiale in dotazione ai Centri di soccorso cantonali nell'ambito della lotta contro gli incidenti che riguardano il coinvolgimento di sostanze pericolose e perdite di importanti quantitativi di idrocarburi. Il programma di sostituzione include l'acquisizione di due autocarri chimici - investimenti previsti dal Piano Finanziario 2016-2019 - e di cinque nuovi veicoli per la lotta contro gli idrocarburi, mezzi che saranno oggetto di un successivo messaggio.

1.1 Organizzazione d'intervento

La sicurezza ABC, intesa come salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (A), di organismi pericolosi (B) e di sostanze chimiche (C), come pure la lotta contro gli inquinamenti delle acque e il fuoco, sono disciplinate da diverse normative federali e cantonali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente, art. 10, RS 814.01;
- Legge federale sulla protezione delle acque, art. 49, RS 814.20;
- Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, art. 6, RS 520.1;
- Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, art. 12, RS 814.012;

- Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura, art. 9, art. 17, LLI;
- Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura, art. 17, RLLI;
- Regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato, art. 4 cpv.1.

L'applicazione di queste disposizioni compete in larga misura ai Cantoni.

Su queste basi, nel 1995 il Consiglio di Stato ha adottato una strategia d'azione in questo settore basata sul "Concetto C", che regola la gestione degli eventi con rilevanza chimico-ambientale, così come l'organizzazione dei Corpi pompieri, e in particolare dei Centri di soccorso cantonali.

1.2 Interventi ABC

La protezione della popolazione e dell'ambiente nel caso di un evento ABC è collegata al mantenimento della prontezza d'intervento secondo lo stato della tecnica. Il modello organizzativo in vigore prevede nell'ambito della sicurezza chimica specifiche competenze d'intervento a livello regionale. In particolare, i centri di difesa cantonale (CDC) di Bellinzona e Lugano garantiscono la copertura del territorio cantonale per il Sopraceneri e rispettivamente per il Sottoceneri, ad eccezione del comprensorio d'intervento gestito dal Centro di soccorso di Chiasso. Al momento, vista la riorganizzazione dei Centri di soccorso cantonali di Chiasso e Mendrisio che dovrebbe portare alla nascita di una nuova organizzazione pompieristica del Mendrisioto, non è per ora possibile definire con precisione la relativa dotazione di mezzi necessari all'interventistica ABC. Ferma restando la competenza del Centro di soccorso di Chiasso, questo aspetto sarà oggetto di valutazione separata.

Per far fronte ai compiti loro attribuiti, i CDC di Lugano e Bellinzona, oltre a essere costantemente formati negli ambiti specialistici, sono dotati di autocarri forniti di un impianto scarrabile che permette la movimentazione di un container, nel quale sono alloggiati il materiale e l'equipaggiamento specialistici per far fronte agli interventi. I principali compiti attribuiti ai CDC richiedono l'impiego di attrezzature per il salvataggio e il recupero di persone, per delimitare, contenere, assorbire, travasare, misurare e neutralizzare le sostanze pericolose coinvolte in un incidente, ma anche per garantire ai militi i necessari dispositivi di protezione individuale e l'impiego di sistemi di decontaminazione.

I dispositivi di Legge in vigore stabiliscono che, oltre alla formazione, il Cantone è responsabile per l'acquisto e la manutenzione del materiale di base in dotazione ai Corpi pompieri.

Tra le premesse per poter far fronte ai compiti appena descritti in modo efficace, accanto alla professionalità e alla formazione delle forze d'intervento, figura beninteso la necessità di disporre di materiale idoneo e di mezzi efficienti, sicuri, robusti e capaci di raggiungere rapidamente i luoghi di intervento.

2. NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI AUTOCARRI

Gli attuali autocarri sono utilizzati regolarmente per i servizi di difesa ABC, nel rispetto di direttive federali emanate dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri, che regola in particolare le tempistiche d'intervento.

2.1 Stato degli attuali autocarri

Nel contesto che qui ci occupa, gli ultimi investimenti sono avvenuti alla fine degli anni '80 (cfr. messaggio n. 3396 del 6 dicembre 1988). In tale occasione sono stati stanziati crediti per equipaggiamenti destinati alla creazione dei Centri di soccorso chimici.

I veicoli attuali di marca Mercedes Benz 2535, sono autocarri a 3 assi con trazione integrale, consegnati e messi in servizio presso i corpi pompieri nel 1991. Questi autocarri sono equipaggiati con un impianto scarrabile di vecchia generazione non più al passo con la tecnica oggi disponibile e soprattutto non dotati di tutte le sicurezze che le normative tecniche in vigore impongono su nuovi mezzi e impianti.

L'età dei veicoli è tale per cui, in caso di necessità, la disponibilità di pezzi di ricambio non è tempestiva e comporta dei fermi tecnici prolungati, non compatibili con la prontezza d'intervento che i pompieri sono chiamati a garantire. Considerando che in Ticino sono attualmente in servizio unicamente 2 veicoli in grado di trasportare il container con il materiale specialistico, una loro sostituzione appare necessaria.

Si rileva inoltre come, in ragione dello sviluppo del territorio e dell'evoluzione del settore industriale ticinese nel corso degli ultimi 25 anni, gli attuali veicoli a trazione integrale risultino inadeguati. Un esempio in questo senso è evidenziato dalla presenza di diversi sottopassi e di strade carrabili dove, per dimensioni, i veicoli in questione sono troppo ingombranti per poter circolare. Piuttosto, oggi sono richiesti veicoli il più possibile compatti (soprattutto per quanto attiene l'ingombro in altezza), con una capacità di carico importante e una maggiore capacità d'adattamento alle condizioni del terreno.

Le accresciute esigenze di protezione ambientale esigono infine che questi mezzi, ormai datati, debbano progressivamente lasciare il posto a veicoli con consumi di carburante minori, emissioni ridotte e rese energetiche maggiori.

3. PROCEDURA DI SCELTA DEI NUOVI AUTOCARRI

3.1 Esigenze tecniche e equipaggiamento

I lavori preparatori per la sostituzione degli autocarri e del materiale a essi associato, oggetto del presente messaggio, sono stati coordinati dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, in qualità di servizio cantonale competente.

Le effettive necessità e le priorità di acquisizione dei 2 nuovi mezzi pompieristici sono state determinate da uno specifico Gruppo di lavoro, coordinato dalla SPAAS e nel quale erano rappresentati anche il servizio tecnico della Federazione dei Corpi Pompieri Ticinesi (FCTCP) e i CDC interessati (Lugano e Bellinzona).

I lavori, avviati nel 2014, hanno inizialmente proceduto a una valutazione dei punti positivi e dei problemi riscontrati sugli attuali veicoli. I passi successivi sono stati la definizione degli obiettivi e delle caratteristiche tecniche dei nuovi autocarri in funzione delle esperienze acquisite in passato e delle effettive esigenze, l'allestimento di un inventario

dettagliato dell'equipaggiamento presente all'interno degli attuali container scarrabili e l'identificazione delle attrezzature ancora utilizzabili. I nuovi autocarri dovranno garantire un impiego per un periodo indicativo di circa 20 anni.

Tali lavori hanno portato alla definizione delle caratteristiche tecniche riassunte di seguito.

- **Autocarro a 4 assi comprensivo di impianto scarrabile;**
- **Caratteristiche tecniche della motrice:**
 - peso totale a terra 32 ton
 - larghezza massima 2'500 mm
 - lunghezza massima 9'000 mm
 - altezza massima 3'500 mm
 - raggio di sterzata massimo 9'000 mm
 - potenza minima 500 CV
- **Caratteristiche tecniche dell'impianto scarrabile:**
 - capacità di sollevamento di 22 ton
 - normative di riferimento DIN 30722-2 e DIN 14505
- **Caratteristiche tecniche del container per il materiale d'intervento:**
 - peso totale 22'000 kg (riferito a carico massimo caricabile sul veicolo) il container chimico avrà un peso di circa il 50% inferiore.
 - lunghezza massima 6'500 mm
 - larghezza massima 2'400 mm
 - altezza massima 2'500 mm
 - normative di riferimento DIN 30722-2 e DIN 14505

Al momento della stesura del presente messaggio i lavori necessari per completare la definizione tecnica del container non sono ancora ultimati; essi saranno completati a breve tramite ulteriori approfondimenti all'interno del Gruppo di lavoro.

Riservata la presente richiesta di un credito d'investimento e l'approvazione del Gran Consiglio, la procedura d'acquisto è stata condotta in base alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), secondo procedura libera definita dall'art. 8. La prima parte, che ha comportato la messa a concorso della motrice dell'autocarro unitamente al sistema scarrabile (pubblicato sul FU 42/2017), ha visto la richiesta degli atti di concorso da parte di 12 potenziali fornitori, di cui 5 hanno trasmesso un'offerta economica entro i termini stabiliti. In un secondo tempo, sarà messa a concorso secondo procedura libera anche la fornitura del container chimico, contenente la relativa attrezzatura d'intervento.

Infine, ammesso di trovare possibili acquirenti, dalla vendita degli attuali autocarri si stima un ricavo indicativo di circa CHF 30'000.-.

Lo scrivente Consiglio procederà alla delibera dei nuovi autocarri dopo l'approvazione del presente messaggio da parte del Gran Consiglio. Secondo le indicazioni di massima, le motrici potranno essere consegnate all'incirca 6 mesi dopo la conferma della delibera. Una tempistica di fornitura analoga è prevista anche per il container completo di tutta l'attrezzatura e l'equipaggiamento specialistico.

I dettagli di costruzione degli autocarri saranno seguiti dai servizi cantonali con la collaborazione specialistica del servizio tecnico della FCTCP.

4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

4.1 Linee direttive

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 15-19, Area “Sviluppo territoriale, Mobilità, Ambiente ed Energia” in particolare la Scheda programmatica no. 36 “Ambiente e risorse”.

4.2 Piano finanziario

a) Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente
Nessuna.

b) Collegamento con il PFI

Il credito richiesto di CHF 1'800'000.- è previsto a PFI 2016-2019 al settore 52 “Depurazione acque, energia e protezione dell’aria”, posizione 526 della Sezione protezione aria, acqua e suolo e collegato al WBS 731 55 1001 “Acquisto attrezzature per difesa ABC”.

Il ricavo per l’eventuale vendita degli attuali autocarri verrà accreditato sul WBS 731 65 1001 “Vendita attrezzature”, sempre nella posizione 526, settore 52 della Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

5. CONCLUSIONE

Lo stanziamento del credito richiesto costituisce l’indispensabile premessa per garantire ai Centri di difesa cantonale di Bellinzona e Lugano la necessaria prontezza d’intervento per assolvere correttamente i compiti loro affidati.

Grazie alla sostituzione degli autocarri e all’adeguamento dell’equipaggiamento d’intervento verso nuove tecnologie più performanti sarà inoltre possibile contribuire ad una consistente riduzione dei consumi di carburante.

In considerazione degli argomenti esposti in precedenza, vi invitiamo ad approvare l’allegato disegno di Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di un credito di 1'800'000 franchi per l'acquisto di due autocarri e del comprensivo equipaggiamento specialistico d'intervento in sostituzione di quelli attualmente in dotazione ai centri di soccorso chimici cantonali

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 febbraio 2018 n. 7499 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di investimento di 1'800'000 franchi per l'acquisto di due autocarri comprensivi dell'equipaggiamento specialistico per far fronte a incidenti in ambito ABC, gestiti dai pompieri del Centro di difesa chimica cantonale di Bellinzona, rispettivamente del Centro di difesa chimica cantonale di Lugano.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.